Prof. Avv. GIORGIO CANSACCHI
Ord. nell'Univ. di Torino

Il riconoscimento giudiziario dei titoli nobiliari

Estratto dalla *Giurisprudenza italiana*, 1964
Disp. 11ª, parte IV

TORINO
UNIONE TIPOGRAFICO-EDITRICE TORINESE
(GIÀ DITTA POMBA)

Torino - Tipografia Sociale Torinese - Corso Montecucco 108

L'art. 79 dello Statuto Carlo-Albertino del 4 marzo 1848 statuiva questa norma fondamentale del nostro ordinamento nobiliare: « i titoli di nobiltà sono mantenuti a coloro che ne hanno diritto; il Re può conferirne dei nuovi ». La norma contemplava pertanto due situazioni giuridiche differenti: il riconoscimento dei *vecchi* titoli e la concessione di *nuovi* titoli. La concessione dei nuovi titoli rientrava nella Regia Prerogativa, essendo il Re la fonte degli onori nobiliari. La concessione regia conferiva all'insignito il diritto soggettivo al titolo e quindi alla sua registrazione negli elenchi ufficiali nobiliari e all'attribuzione del titolo negli atti pubblici e nella vita di relazione. Il riconoscimento dei vecchi titoli esulava, invece, dalla Regia Prerogativa, in quanto la norma statutaria conferiva direttamente ai legittimi successori degli originari concessionari il diritto soggettivo a portare il titolo e quindi a farselo attribuire nelle relazioni pubbliche e private. Il riconoscimento statale dei vecchi titoli — regolato nella legislazione araldica del Regno ed espletato a mezzo di una procedura amministrativa di accertamento per parte di apposito organo: la Consulta Araldica — non aveva valore « costitutivo », ma soltanto « dichiarativo »; il diritto al titolo e all'uso pubblico del medesimo era sorto con la concessione originaria ed il riconoscimento statale aveva unicamente l'effetto di accertarne la spettanza in capo all'attuale successore dell'originario insignito.

Ne conseguiva che il Re non avrebbe potuto, senza derogare all'art. 79 dello Statuto, togliere il titolo a chi ne era legittimamente investito od attribuirlo ad altro soggetto, mutandone l'originario ordine di successione. Questo risultato avrebbe soltanto potuto conseguirsi con una *legge* in quanto, essendo lo Statuto Carlo-Albertino

una costituzione « flessibile », poteva essere modificata con legge ordinaria.

Il principio, in base al quale i titoli e il loro ordine di successione erano sottratti alla Prerogativa Regia, venne disatteso con l'emanazione del R. D. 16 agosto 1926, n. 1489, statuente il nuovo statuto successorio nobiliare (abolente la successione femminile), ma, a parte qualche voce isolata in dottrina (ed una decisione del Consiglio di Stato), tale deroga era stata prevalentemente considerata illegittima (1). La Corte di cassazione ha ora ribadito il principio che la Prerogativa Regia non avrebbe potuto modificare l'ordine di successione dei vecchi titoli nobiliari, considerando quindi prive di efficacia le norme innovative emanate al riguardo e contenute nei RR. DD. 16 agosto 1926, n. 1489; 16 giugno 1927, n. 1091; 21 gennaio 1929, n. 61 e 7 giugno 1943, n. 651 (v. Cass., 14 ottobre 1961, n. 2087, in *Giur. ital.*, 1963, I, 1, pag. 1) (2).

Nell'ordinamento monarchico — vigente fino all'entrata in vigore dell'attuale Costituzione repubblicana (1° gennaio 1948) — il riconoscimento dei vecchi titoli poteva seguire in queste due forme: con una procedura amministrativa svolgentesi presso la Consulta Araldica e sfociante in un decreto di riconoscimento del Capo del Governo (anteriormente del Ministro dell'Interno, poi del Presidente del Consiglio dei Ministri); con una procedura giudiziaria espletata in contraddittorio della

(1) V. ampiam. MISTRUZZI DI FRISINGA, *Trattato di diritto nobiliare italiano*, Milano, 1961, III, pag. 153 e segg., con i numerosi richiami dottrinali e giurisprudenziali.

(2) V. la sentenza della Corte di cass., I Sez. civile, dell'11 ottobre 1961, riportata in *Giur. ital.*, 1963, I, 1, pag. 94 e seguenti.

La Corte di cassazione ha dichiarato inefficaci i succitati RR. DD. anche per altri due motivi: 1°) perchè in base alla Disposizione finale XIV della Costituzione, la Prerogativa Regia — anche in campo normativo — è stata dichiarata inoperante con effetto retroattivo dal 28 ottobre 1922 in poi; 2°) perchè, in base sempre alla suddetta disposizione, l'accertamento della spettanza dei titoli ed annessi predicati deve farsi in base alla legislazione araldica vigente al 28 ottobre 1922 e non in base a quella susseguente. V. pure MISTRUZZI DI FRISINGA, *Trattato*, cit., III, pag. 434 e seguenti.

Presidenza del Consiglio, Consulta Araldica (poi Ufficio Araldico), assistita in giudizio dall'Avvocatura di Stato (v. art. 2 R. D.-L. 20 marzo 1924, n. 442; art. 72 e 73 R. D. 7 giugno 1943, n. 651), che si conchiudeva con una sentenza di riconoscimento del titolo.

Nel nostro ordinamento giuridico non era prescritto che il procedimento amministrativo di riconoscimento dovesse precedere quello giudiziario e che questo non fosse proponibile se non conclusosi sfavorevolmente il primo. Colui che richiedeva il riconoscimento della spettanza di un titolo nobiliare poteva, perciò, iniziare subito il procedimento giudiziario di riconoscimento contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio Araldico, e questa azione — secondo i casi — poteva esperirsi unicamente contro la Presidenza oppure contro questa e altri individui (ove questi pretendessero lo stesso titolo e quindi si profilasse una contestazione di appartenenza fra i medesimi).

La sentenza accertante la spettanza del titolo — passata in cosa giudicata anche nei confronti dell'Ufficio Araldico — doveva essere presentata a quest'Ufficio per la sua annotazione nei registri araldici; in seguito a questa annotazione il titolo nobiliare veniva attribuito all'attore vittorioso in giudizio negli atti pubblici e in qualsiasi altro atto o documento ufficiale (ai sensi dell'art. 4 del R. D.-L. 20 marzo 1924, n. 442).

La sentenza così ottenuta — ripetiamo — era una sentenza di « accertamento » della spettanza di un titolo nobiliare, non una sentenza « costitutiva » del diritto al titolo. Il diritto soggettivo al titolo era sorto dalla concessione originaria, non dalla sentenza, posteriore in ordine di tempo, la quale unicamente, constatando la legittima successione del titolo, ne « riconosceva » la spettanza all'attore in giudizio.

Questo punto di diritto, che non fu mai contestato dalla nostra dottrina e giurisprudenza ed anzi fu più volte ribadito in importanti pronuncie giudiziarie, è stato ancora recentemente riaffermato in successive sentenze del Supremo Collegio in occasione dell'interpretazione della XIV Disposizione finale della Costituzione. La Corte di cassazione, dovendo interpretare l'espressione « titoli nobiliari *esistenti* prima del 28 ottobre 1922 », ha dichiarato doversi considerare « esistente » il titolo nobiliare

concesso anteriormente al 1922, ancorchè non *riconosciuto* in allora, o prima o dopo tale data, dalla Consulta Araldica (3). Il titolo nobiliare appartiene, cioè, a colui cui è legittimamente pervenuto in base alla concessione originaria, anche se egli o i suoi antecessori non abbiano provveduto a farlo riconoscere dallo Stato italiano sia a mezzo della pratica amministrativa di riconoscimento presso la Consulta Araldica, sia a mezzo della procedura giudiziaria in contraddittorio con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio Araldico.

Tutto ciò premesso, occorre ora esaminare — al lume della recente giurisprudenza, specialmente della Suprema Corte — se e come, in regime repubblicano, avvenga il *riconoscimento giudiziario dei titoli nobiliari.*

Il punto di partenza ci è dato dal secondo capoverso della XIV Disposizione finale della Costituzione repubblicana, il quale — con disposizione *precettiva* — conferisce a colui cui spetta un titolo nobiliare con predicato, concesso anteriormente al 28 ottobre 1922, il diritto di richiedere la « cognomizzazione » del predicato annesso al titolo. Orbene: in base al disposto costituzionale, premessa indispensabile alla cognomizzazione del predicato è l'accertamento dell'esistenza del titolo nobiliare, cui il predicato accede, e la constatazione della sua legittima appartenenza al richiedente.

L'accertamento della spettanza del titolo nobiliare è quindi una « *questione pregiudiziale* » (o meglio « *preliminare* ») alla decisione « *principale* » e « *susseguente* » dell'aggiunzione del predicato al cognome.

Molto bene si esprime in proposito la Corte di cassazione nella sua sentenza del 13 giugno 1957; vi si legge: « è esatto che, a norma della Disposizione transitoria e finale XIV della Costituzione, i predicati dei titoli nobiliari esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome, *ma perchè ciò avvenga occorre che esista un titolo nobiliare con predicato* ». E continua: « la dimostrazione della sua esistenza (del titolo nobiliare con predicato)... *richiede una pronuncia dell'autorità giudi-*

(3) V. da ultimo Cass. civ., 18 dicembre 1963, in *Foro ital.*, 1964, I, pag. 44, e in *Giur. ital.*, 1964, I, 1, pag. 385. V. pure PEZZANA, *Ancora sul valore delle sentenze di cognomizzazione agli effetti nobiliari*, in *Riv. Araldica*, 1964, pag. 42 e seguenti.

ziaria in sede di reclamo del titolo od attributo nobiliare nei confronti degli eventuali controinteressati ed in ogni caso della Consulta Araldica — che non è stata soppressa dalla norma costituzionale — presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, *che riconosca l'esistenza del titolo o dell'attributo nobiliare*; dopodichè l'interessato potrà valersi del predicato come parte del nome » (4).

Il giudizio contenzioso di accertamento nobiliare, pregiudiziale alla cognomizzazione del predicato, è identico, nella sua sostanza e nelle sue caratteristiche processuali, al giudizio che, in regime monarchico, veniva emesso sulla spettanza del titolo nobiliare e che serviva come titolo valido per l'iscrizione nei registri nobiliari (ai sensi dell'art. 73 dell'ordinamento nobiliare approvato con R. D. 7 giugno 1943, n. 651).

La sentenza è ottenuta in contraddittorio con l'Ufficio Araldico assistito dall'Avvocatura di Stato, e la controversia fra l'attore, gli eventuali controinteressati e l'Ufficio Araldico ha appunto per oggetto la spettanza o meno del titolo nobiliare in capo all'attore richiedente. Come bene scrive la Corte di cassazione in altra recente sentenza sempre sul punto in questione (Cass., 11 ottobre 1961): « l'Ufficio Araldico rappresenta, anche nella vigente legislazione, l'organo tecnico più qualificato a conoscere e ristabilire la verità storica, ad evitare collusioni e conseguenti simulazioni di contraddittorio, ad agevolare la tutela di un elemento del nome... » e soggiunge che esso organo « continua ad avere le funzioni processuali assegnategli dall'art. 72 del R. D. 7 giugno 1943, n. 651, in ordine a tutte le azioni in materia nobiliare » (5).

L'Ufficio Araldico è tuttora composto di un personale tecnicamente competente in campo araldico; inoltre i funzionari dell'Ufficio Araldico e gli avvocati dell'Avvocatura di Stato possono acquisire gli elementi necessari alle cause giudiziarie, cui sono interessati, nell'Archivio Araldico o nella Biblioteca Araldica, istituti facenti parte dell'Ufficio Araldico (v. art. 40 e segg. del Regolamento

(4) Cass., I Sez. civ., 13 giugno 1957, in *Foro ital.*, 1958, pag. 234.

(5) Cass., I Sez. civ., 11 ottobre 1961, in *Foro ital.*, 1961, I, pag. 1650.

per la Consulta Araldica, approvato con R. D. 7 giugno 1943, n. 652). In ogni caso, proprio in relazione alla partecipazione processuale dell'Ufficio Araldico e dell'Avvocatura di Stato, possono più facilmente essere acquisiti in causa elementi indispensabili alla retta decisione della controversia (documenti, referti storici, genealogie, ecc.) o ordinate consulenze tecniche in campo araldico-genealogico, dibattute fra le parti delicate questioni di diritto feudale o di attacchi genealogici. Si ha, così, un contraddittorio effettivo e non fittizio, e la sentenza, sia pure con la relatività di tutte le cose umane, apparirà meglio giustificata nella sua argomentazione e nella sua conclusione.

L'Avvocatura di Stato, patrocinando in causa l'Ufficio Araldico, potrà tenere diverso atteggiamento processuale, secondo i casi di specie; potrà contrastare la domanda attrice, ritenendola infondata; potrà aderire alla medesima, considerandola giustificata; potrà anche rimettersi alla decisione del Tribunale senza prendere una specifica conclusione in un senso o in un altro (specialmente quando la controversia non verte sull'esistenza del titolo, ma sulla sua successione in capo ad uno o ad un altro soggetto).

In ogni caso l'organo giudiziario adito avrà ampio modo, appunto per la compiutezza del dibattito e per le parti interessate che vi partecipano, di pervenire ad un giudizio circostanziato e storicamente fondato.

Il contraddittorio fra colui, che pretende il riconoscimento giudiziario di un titolo nobiliare con predicato, e l'Ufficio Araldico, rappresentato dall'Avvocatura di Stato, è appunto reso necessario dalla *pregiudizialità* dell'accertamento del titolo ai fini della cognomizzazione del predicato annesso al titolo. Ove questo accertamento pregiudiziale non fosse indispensabile, la presenza in causa dell'Ufficio Araldico non sarebbe configurabile.

Assai bene rileva il Pezzana — e prima di lui già aveva ribadito lo stesso concetto il Mistruzzi (6) — che « in questi giudizi l'Autorità giudiziaria non fa altro che continuare l'esercizio delle attribuzioni che in materia araldico-nobiliare le sono sempre spettate con le stesse forme

(6) MISTRUZZI DI FRISINGA, *Trattato*, cit., pagg. 91 e segg. e 364 e seguenti.

e le stesse garanzie previste dalla legislazione nobiliare anteriore alla Costituzione repubblicana » (7).

Analogamente alle sentenze emanate in materia araldica in regime monarchico, anche questa è una sentenza di accertamento e non costitutiva; essa, cioè, accerta la spettanza del titolo con predicato in capo all'attore, non gli conferisce il diritto al titolo, che a lui era già pervenuto in base alla concessione originaria.

La differenza fra le due sentenze è soltanto questa: in regime monarchico, posto che i titoli erano « riconosciuti » dallo Stato e quindi attribuiti negli atti ufficiali, la sentenza, venendo iscritta nei registri araldici, dava diritto all'attore di vedersi iscritto con il titolo riconosciutogli nell'Elenco Ufficiale Nobiliare e di essere menzionato con tale titolo negli atti emanati dai pubblici ufficiali; in regime repubblicano la sentenza, anche se potrà essere iscritta nei registri araldici (la nostra Magistratura non si è ancora pronunciata sul punto), non darà più luogo alle conseguenze succitate.

Anche su questo punto mi pare si sia espressa con esattezza la Corte di cassazione nella sua sentenza dell'11 ottobre 1961 affermando che « il diritto al titolo nobiliare, ancorchè non possa più essere dichiarato nel dispositivo della sentenza con efficacia costitutiva (cioè — come si è detto sopra — per farsi attribuire ufficialmente il titolo dagli organi statali), *può esserlo nella motivazione, come presupposto necessario per l'accertamento del diritto all'uso del predicato* » (8).

Avremo così una sentenza che è contemporaneamente *accertativa* del diritto al titolo nobiliare e *costitutiva* della congiunzione del predicato al cognome del titolato.

Come ancora rileva il Pezzana, la cosa giudicata, in senso sia processuale che sostanziale, si forma non soltanto sulla questione principale (attribuzione del predicato e sua cognomizzazione), ma anche sulla questione pregiudiziale (spettanza del titolo nobiliare) (9).

(7) PEZZANA, *Sul valore delle sentenze in materia nobiliare*, in *Riv. Araldica*, 1963, pag. 15 e seguenti.

(8) Cass., I Sez. civ., 11 ottobre 1961, in *Foro ital.*, 1961, I, pag. 1651.

(9) PEZZANA, *Sul valore delle sentenze*, cit., in *Riv. Araldica*, 1963, pag. 16. V. pure MISTRUZZI DI FRISINGA, *Trattato*, cit., III, pag. 422 e seguenti.

Il punto è pacifico in giurisprudenza e si può esprimere con le stesse parole di recenti sentenze della Corte di cassazione. Così la Corte in sentenza 18 gennaio 1960 dichiara: « il giudicato si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresa la soluzione del punto che costituisce la premessa necessaria della pronuncia dispositiva, ancorchè in relazione alla stessa non sia stato espressamente chiesto l'accertamento incidentale » (10); così ugualmente la sentenza 29 dicembre 1962 in cui si legge che « il giudicato si forma pure sulle premesse necessarie della pretesa e dell'accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e necessari della pronuncia » (11).

Possiamo anche ricordare, a questo proposito, il chiaro insegnamento dei processualisti sull'essenza giuridica delle sentenze di accertamento. Queste mirano ad ottenere una « certezza giuridica », cioè a far constatare che un diritto esiste in capo ad un soggetto, a togliere di mezzo eventuali dubbi o contestazioni in merito a tale esistenza. Scrive il Satta: « sè il diritto esiste, ogni situazione che si affermi o si ponga in contrasto con il diritto, è illegittima ed è perciò da escludersi; basterà dunque che il diritto sia accertato (sentenza di accertamento) perchè esso abbia la sua piena intera tutela. Certo potrà darsi che, in fatto, occorrano ulteriori interventi, ma questo non sarà che assistenza o mediazione al diritto nel suo esercizio, che con la sua intrinseca forza potrebbe, astrattamente, provvedere alla sua difesa » (12).

Lo stesso Satta — interpretando l'art. 2909 codice civile (« L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato *fa stato* ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi e aventi causa ») — rileva che « una volta che l'ordinamento giuridico si è definitivamente concretato (nella

(10) Cass., 18 gennaio 1960, in *Foro ital.*, 1961, I, pag. 322.

(11) Cass., 29 dicembre 1962, in *Rep. Gen. Foro ital.*, 1962, col. 760, n. 14. V. pure in senso analogo: Cass., 7 agosto 1962 e 21 dicembre 1962, in *Rep. Gen. Foro ital.*, 1962, col. 760 e 761, n. 16 e 22.

(12) SATTA, *Diritto processuale civile*, 5a ediz., Padova, 1957, pag. 216.

V. pure: CHIOVENDA, *Azioni e sentenze di mero accertamento*, in *Riv. di diritto processuale*, 1933, I, pag. 3 e seguenti, 25 e seguenti.

sentenza passata in giudicato), la controversia è cessata ed è cessata per sempre, cioè la posizione del soggetto è divenuta *incontroversa, perchè incontroversibile* » (13), e più avanti: « la cosa giudicata trova la sua limitazione oggettiva nella situazione accertata dal giudice; la incontestabilità della situazione deve essere determinata in relazione alla domanda e alle *questioni esplicitamente e implicitamente decise* (*tantum iudicatum quantum disputatum vel disputari debebat*) » (14). Quindi, in seguito al passaggio in giudicato della sentenza che ordina la cognomizzazione del predicato di un titolo preliminarmente riconosciuto in capo all'attore, sarà incontroversibilmente e definitivamente accertata in suo favore e nei confronti degli interessati e dell'Ufficio Araldico (quindi dello Stato italiano) non soltanto la spettanza del predicato come parte del nome, ma anche *la spettanza del titolo cui il predicato accede.* La sentenza in oggetto non è soltanto un documento ufficiale che afferma l'esistenza di un fatto storico (la successione di un titolo nobiliare); è anche, e specialmente, un *atto pubblico di riconoscimento, incontroversibile* e *definitivo* nella sua statuizione, ancorchè — in ipotesi — sia stata errata in diritto od in fatto la motivazione dei giudici e quindi anche la conclusione cui essi sono pervenuti. La sentenza passata in giudicato fa ormai *stato assoluto di verità.*

Se — in pura ipotesi — in seguito ad una revisione costituzionale, lo Stato italiano ripristinasse il riconoscimento ufficiale dei titoli nobiliari e riaprisse le iscrizioni nominative dei titolati nell'Elenco Ufficiale della Nobiltà Italiana, non è dubbio che le sentenze, passate in giudicato, emanate in contraddittorio con l'Ufficio Araldico ed accertanti la spettanza di un titolo nobiliare in occasione

(13) SATTA, *Diritto processuale*, cit., pag. 176.

Così pure il Rocco: « in seguito al passaggio in giudicato della sentenza i rapporti giuridici di diritto sostanziale costituenti l'oggetto dell'accertamento, restano *definitivamente fissati*... in quanto non possono più essere oggetto di un nuovo accertamento; *la fissità e stabilità dei rapporti giuridici sostanziali* è, quindi, il normale e caratteristico effetto della cosa giudicata » (Rocco, *Trattato di diritto processuale civile*, II, Torino, 1957, pag. 226).

(14) SATTA, *Diritto processuale*, cit., pagg. 179, 181.

della cognomizzazione del predicato annessovi, costituirebbero valido titolo per tali annotazioni.

Possiamo così giungere — come conclusione finale di questo studio — ad una più esatta valutazione del disconoscimento dei titoli nobiliari espresso nel primo capoverso della XIV Disposizione finale della Costituzione. Il primo capoverso di questo articolo della Costituzione afferma che « i titoli nobiliari non sono riconosciuti »; ma il *non riconoscimento* significa soltanto che lo Stato esclude l'attribuzione dei titoli nobiliari ai propri cittadini in documenti a carattere ufficiale, nonchè l'iscrizione dei proprii cittadini, con i titoli nobiliari relativi, negli appositi elenchi araldici (Libro d'Oro ed Elenco Ufficiale della Nobiltà Italiana), già tenuti aggiornati in periodo monarchico.

Il non riconoscimento dei titoli nobiliari non esclude, invece, l'accertamento giudiziario della spettanza del titolo nobiliare e quindi il « riconoscimento » storico-giuridico del diritto soggettivo di un individuo al proprio titolo. L'accertamento giudiziario dello *status nobiliare* dell'individuo, conseguito in contraddittorio dei controinteressati, del Pubblico Ministero (trattandosi di questione di stato personale) e dell'Ufficio Araldico (trattandosi di materia araldica), farà stato di verità *erga omnes*, in base alla sentenza passata in giudicato.

La giurisprudenza della Suprema Corte ha pure escluso che l'accertamento giudiziario di un titolo nobiliare in contraddittorio con l'Ufficio Araldico sia in contrasto con il principio dell'uguaglianza sociale dei cittadini di cui all'art. 3 della Costituzione.

La sentenza 11 ottobre 1961 della Corte di cassazione ha respinta sul punto l'eccezione sollevata dall'Avvocatura di Stato osservando che una specifica norma della Costituzione prevede l'accertamento pregiudiziale dei titoli per la cognomizzazione dei predicati (15). Non vi può pertanto essere antinomia fra due norme costituzionali — l'art. 3 e l'art. XIV delle Disposizioni finali — e quindi deve ritenersi che l'accertamento previsto da quest'ultima disposizione non sia in contrasto con il principio della pari dignità sociale dei cittadini. Se, in denegata ipotesi, si può scorgere una deroga al principio

(15) Cass., 11 ottobre 1961, in *Foro ital.*, 1961, I, pag. 1651.

dell'uguaglianza sociale dei cittadini nell'elencazione di alcuni di essi in un elenco ufficiale nobiliare e nell'attribuzione ai medesimi, in atti ufficiali, dei titoli nobiliari spettantigli, nessuna violazione al suddetto principio può mai rinvenirsi nell'accertamento giudiziario dello *status* nobiliare di un cittadino, accertamento ancor oggi rilevante a diversi effetti. L'art. 3 della Costituzione pone il principio dell'uguaglianza dei cittadini anche in ordine al sesso, alla religione, alla lingua, ma questo principio non esclude che l'accertamento di una di queste caratteristiche, come elemento differenziatore fra l'uno e l'altro cittadino, sia tuttora giuridicamente rilevante nell'ordinamento dello Stato a certi fini e possa quindi essere effettuato da un organo giudiziario o amministrativo dello Stato in vista delle conseguenze che se ne devono trarre (16).

Attraverso l'accertamento degli organi giudiziari abbiamo quindi, ancora oggi, in Italia (in regime repubblicano) un *riconoscimento ufficiale dei titoli nobiliari.*

(16) V. su questo punto, cioè sulla compatibilità o meno dei titoli nobiliari con il principio della pari dignità sociale dei cittadini, le considerazioni del MISTRUZZI DI FRISINGA, *Trattato*, cit., III, pag. 325 e seguenti.